



COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Gramsci, 1 - 09030 SARDARA
Tel. 070 93450201 - Fax. 070 9386111 - Sito istituzionale www.comune.sardara.vs.it
Ufficio Servizi Sociali:
Tel. 0709387105
E mail servizi.sociali@comune.sardara.vs.it
PEC servizi.sociali@pec.comune.sardara.vs.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.431/1998 ART. 11. ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale o per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- D.M. N. 290 DEL 19 luglio 2021, Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 - Prot. 0028622 del 14/09/2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11"
- Allegato n.2 alla Delib. G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il pagamento del canone d'affitto dell'anno 2021;
- Deliberazione G.C. N. 106 DEL 17 /11/2021 avente ad oggetto " L. 9 dicembre 1998 n. 431 "Canoni di locazione", art. 11. Indirizzi

RENDE NOTO

Che è stato indetto il bando per la formazione di un elenco di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, per l'annualità 2021.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 03/12/2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti per ottenere i benefici:

A) Cittadinanza

Cittadinanza italiana, oppure per gli immigrati è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno, un certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25.06.2008, n. 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133).



B) Contratto di locazione

Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale, per un alloggio di proprietà privata, sito nel Comune di Sardara e regolarmente registrato o depositato per la registrazione, occupato a titolo di abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo sarà determinato sulla base del periodo effettivamente locato.

C) Residenza

La residenza anagrafica nel Comune di Sardara - nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per il quale si richiede il contributo - deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

D) Pagamenti

Essere in regola con il pagamento del canone di locazione. Considerata la particolare difficoltà economica che le famiglie stanno affrontando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, La Giunta Comunale con Deliberazione n. G.C. N. 106 del 17 /11/2021 ha previsto che, al fine di far fronte alle situazioni di morosità laddove il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Nel caso in cui le risorse aggiuntive risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il contributo verrà ridotto in maniera proporzionale tra tutti i richiedenti.

E) Non sono ammessi

I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1/A8/A9.

I nuclei familiari che detengano diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89) situato in qualsiasi località del territorio nazionale. La condizione deve essere osservata da ciascun componente del nucleo.

F) Reddito annuo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

- Fascia Covid: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M.290 del 19/07/2021. I richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.



ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti massimi di €. 3.098,74 per la fascia A e €. 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid, non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Inoltre:

- è ammissibile il canone annuo effettivo (CA) ricoprente la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
- è sopportabile il canone (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

È consentito come da D.G.C n°106 del 17-11-201 ai nuclei familiari che includono:

- *ultra sessantacinquenni;*
- *disabili con invalidità superiore al 67%;*
- *componenti portatori di invalidità di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n° 104/92;*
- *assenza di uno dei genitori;*
- *presenza di figli minori;*
- *componenti in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;*

di poter usufruire alternativamente di uno dei seguenti criteri:

- a) incrementare fino al massimo del 25% il valore del beneficio (entro i limiti massimi già previsti), oppure in alternativa*
- b) innalzare i valori ISEE fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999) (quindi far rientrare famiglie "disagiate" che altrimenti non rientrerebbero).*

Al fine di determinare il contributo (C) pertanto si procederà sottraendo al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

ART. 4 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Non è **prevista** la cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, il quale determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di Reddito di Cittadinanza.

Pertanto, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, qualora fosse erogato l'Ente, dovrà, successivamente darne comunicazione all'INPS, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere



utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo sociale (ex art 10 della L.R. n. 7 del 05.07.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

L'elenco dei richiedenti titolari di abitazioni pubbliche, aventi i requisiti accesso alla presente misura verrà trasmesso ad AREA ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale per 10 gg consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a determinare il fabbisogno per l'anno in corso.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente provvederà all'erogazione del Contributo, qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2021, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

ART 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti

Le domande dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le eventuali comunicazioni relative al concorso ed essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, quali:

1. copia del contratto di locazione in essere;
2. copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021
4. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
5. (solo per i cittadini extracomunitari): possesso di un regolare titolo di soggiorno;



6. copia della certificazione ISEE dell'anno 2021.

7. Copia codice IBAN

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 3 dicembre 2021, con una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata(PEC) : affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it,
- Email: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it
- personalmente in formato cartaceo al Comune di Sardara, presso l'ufficio protocollo tutti i giorni dalle 11,00 alle 13,00

ART 8 - UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Sulcis

Per maggiori informazioni è possibile recarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00 oppure telefonare al numero 070-9387105-

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

ART. 10 - NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ed ai relativi decreti di attuazione.

Sardara, lì 22/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE PUBBLICA
ISTRUZIONE
Dott.ssa Lucia Sulcis**